

ORIGINALE

N° 1010/11 N.E.

N° 1372/12 Cron.



## TRIBUNALE DI SIRACUSA

Prima Sezione Civile

OSTIA

Il giudice designato,  
letti gli atti ed esaminati i documenti,  
sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11.7.2012 nel  
procedimento promosso da  
G. G., nella qualità di tutore di M. M.,  
con l'avvocato Kristian Galioto,

contro  
Comune di F., in persona del sindaco *pro-tempore*, con  
l'avvocato M. D. C.,

OSSERVA

Con ricorso ex art. 3 L. n. 67/2006, G. G. ha  
adito il Tribunale per ottenere la rimozione del  
comportamento discriminatorio attuato dal Comune di F. nei  
confronti dell'interdetta M. M. e il risarcimento del danno non patrimoniale subito; ha affermato in proposito che  
il Comune, nonostante le richieste dell'interessata, non  
aveva provveduto alla predisposizione e all'attuazione del  
progetto individuale per persone con disabilità previsto  
dall'art. 14 L. n. 328/2000. L

Il Comune di F., costituitosi in giudizio, ha  
sostanzialmente attribuito la mancata attivazione del  
progetto individuale all'inerzia della competente Azienda  
Sanitaria Provinciale, la quale, compulsata dal Comune  
resistente, solo nei primi mesi del 2012 avrebbe manifestato  
la volontà di sottoscrivere un protocollo d'intesa  
finalizzato all'elaborazione dei progetti individuali



destinati a persone affette da disabilità; tale accordo, infine, è stato formalizzato e prodotto in copia all'udienza del 11.7.2012.

\* \* \*

Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi e nei limiti che seguono.

L'art. 14 della L. n. 328/2000 stabilisce: "1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

E' indubbio che la norma in esame costituisce applicazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in quanto tendente a realizzare il principio di uguaglianza sostanziale tra le persone, attribuendo agli enti pubblici competenti l'obbligo di predisporre interventi volti a garantire l'integrazione sociale degli individui portatori di disabilità, tenendo altresì in adeguata considerazione la specificità delle esigenze di ciascun soggetto interessato.

Parimenti, non può dubitarsi che la mancata adozione del progetto di cui alla norma richiamata, ove non adeguatamente giustificato, integri una discriminazione indiretta ai sensi del comma 3 dell'art. 2 L. n. 67/2006, in quanto comportamento idoneo ad impedire il raggiungimento delle



nalità di cui al comma 2 dell'art. 14 L. n. 328/2000 e, quindi, a mettere la persona con disabilità in condizioni di svantaggio.

La norma, inoltre, individua il contenuto tipico dei progetti e i soggetti cui è demandata la loro elaborazione e attuazione, ossia i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali.

Nel caso di specie, la mancata sottoscrizione del protocollo da parte dell'A.S.P. competente è invocata dal Comune di F. per affermare l'impossibilità di attuazione di alcun programma di assistenza personalizzato in favore della M., atteso il carattere necessariamente 'integrato' degli interventi alla persona.

Occorre chiedersi, pertanto, se l'inerzia dell'organo tecnico sanitario rappresenti un impedimento assoluto alla elaborazione e all'attuazione, anche provvisoria, di un progetto individuale in favore di persone portatrici di disabilità.

Ritiene il Tribunale che al quesito debba darsi risposta negativa. Invero, la necessità del coinvolgimento dell'organo sanitario di cui al primo comma dell'art. 14 è giustificata dal contenuto dei progetti individuali appresso specificato, dovendo i progetti prevedere, tra l'altro, prestazioni di cura e riabilitazione a carico del servizio sanitario nazionale nell'ambito delle risorse disponibili e dei piani nazionali e di zona. Tuttavia, dal dato normativo non può e non deve desumersi che l'ente pubblico prioritariamente chiamato a realizzare l'intervento di sostegno, in mancanza del predetto contributo tecnico, non sia in grado di fornire una tempestiva risposta alla situazione di bisogno nei limiti delle proprie competenze e delle proprie risorse.

Tanto è possibile evincere anche dal tenore del secondo comma dell'art. 14 citato, nella parte in cui prevede che 'ai

sp



servizi alla persona provvede in modo diretto o accreditato il comune competente'.

Nella specie, a fronte della richiesta dell'interessata, riguardante un progetto di assistenza domiciliare risalente al mese di aprile del 2010, il Comune resistente si è limitato a sollecitare l'A.S.P. di Siracusa, senza verificare se, alla luce delle esigenze specifiche della richiedente, pur nell'inerzia dell'A.S.P. e nelle more dell'approvazione del protocollo, fosse possibile elaborare e attuare un progetto individuale provvisorio di assistenza domiciliare destinato ad essere sostituito o confermato una volta adottato il protocollo d'intesa con l'autorità sanitaria.

Ritiene in definitiva il Tribunale che il rango costituzionale dei beni tutelati dalle norme in esame imponga ai soggetti pubblici competenti di dare tempestivo riscontro alle istanze dei soggetti interessati, senza che l'inerzia ingiustificata di alcuno di essi possa esimere gli altri enti obbligati dall'intervenire sulla base del dettato normativo e nei limiti delle competenze e delle risorse disponibili.

Alla luce di quanto evidenziato e visti i poteri attribuiti all'autorità giudiziaria dall'art. 3 comma 3 L. 67/2006 in materia di tutela avverso le discriminazioni, al Comune resistente deve essere ordinata, nelle more dell'attuazione del protocollo sottoscritto il 30.5.2012, l'immediata elaborazione e attuazione di un piano provvisorio di assistenza domiciliare in favore di M. M.

Va disattesa, infine, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dalla ricorrente in quanto generica e del tutto sfornita di prova.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.T.M.

Visto l'art. 3 L. n. 67/2006 e l'art. 44 D.L.vo n. 286/1998,



ORDINA al Comune di F. di elaborare e attuare un progetto individuale provvisorio di assistenza domiciliare in favore di M. M. entro il termine perentorio del 30 settembre 2012;

RIGETTA la domanda di risarcimento del danno;

CONDANNA il Comune di F. al pagamento delle spese del procedimento che liquida in complessivi euro 500,00, oltre IVA, C.P.A. e spese generali come per legge.

Così deciso in Siracusa, il 25 luglio 2012

Il giudice

Sebastiano Cassaniti



Procura della Repubblica  
PRESSO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA

VISTO:

Siracusa,

U. 183, 2012

IL PROSCUATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

Dot. Ugo Rossi

VI  
fatti  
7  
(Vec  
05-Med  
st  
collocaz  
AV  
ACCE  
di acc  
data del  
distrib  
data il pr

